

Scrit. 1309/2020
R.G. 798/2020
—



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Sonia Salerno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G. 798/2020**
Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa**

elettivamente domiciliata in (AG) Via
Manzoni n° 1

-OPPONENTI-

CONTRO

PREFETTURA DI FIRENZE

decisa all'udienza del 3 luglio 2020 sulle contrapposte conclusioni delle parti intese, rispettivamente, all'accoglimento ed al rigetto dell'opposizione

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora ~~.....~~ ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n° M_IT PR_FISPC 00110356 emessa in data 13.11.2019 con la quale veniva respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia Provinciale di Firenze n° V/381381P/2019 del 04.07.2019 emesso a seguito della violazione dell'art. 142/8 C.d.S..

Nel ricorso l'opponente contesta la legittimità della ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi: 1) mancanza di omologazione dell'apparecchio; 2) errata classificazione del tratto di strada; 3) autovelox non visibile; 4) mancata indicazione del presegnalamento; 5) verbale redatto da agente in assenza di qualifica; 6) fotogramma con ripresa di più veicoli.

La Prefettura di Firenze si costituiva in Cancelleria i documenti di cui all'art. 6 comma 8 D.Lgs. 150/2011.

All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente lamenta la carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione, non avendo il Prefetto esaminato compiutamente i vari motivi di ricorso riproposti in questa sede.

Premesso che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, si rileva che comunque la Prefettura di Firenze non ha dato prova della legittimità dell'accertamento.

Infatti la pubblica amministrazione è tenuta a provare rigorosamente, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Nel nostro caso di fronte a specifiche contestazioni la Prefettura di Firenze non ha depositato né il certificato di omologazione dell'apparecchio, né documentazione dalla quale risulti la corretta presegnalazione dell'apparecchio autovelox.

Pertanto, visto l'art. 23 comma 12° della L. 689/81, poiché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da _____ nei confronti della Prefettura di Firenze con ricorso depositato il 27.01.2020 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione n° M_IT PR_FISPC 00110356 emessa in data 13.11.2019.

Condanna la Prefettura di Firenze a rimborsare alla ricorrente le spese nella misura di €. 43,00= relative al pagamento del contributo unificato.

Firenze, 3 luglio 2020



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania Mazzetti

Il Giudice di Pace
(Avv. Sonia Salerno)

